

REGOLAMENTO COMUNALE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISABILI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'adozione di interventi di sostegno economico a carico del Comune di Crodo, finalizzati all'integrazione delle spese dovute per il ricovero (di seguito definite "retta") di persone anziane e/o disabili in strutture residenziali convenzionate regolarmente autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 2

Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- all'individuazione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione dell'istanza di integrazione retta;
- assicurare il sostegno economico alle persone anziane/disabili la cui situazione economica non permetta di sostenere autonomamente la soluzione residenziale di cui necessitano;
- disciplinare le modalità dell'intervento economico a carico del Comune, nonché definire i criteri per la quantificazione dello stesso.

Art. 3

Destinatari della misura e requisiti di accesso al contributo

Sono destinatari degli interventi economici oggetto del presente regolamento, cittadini anziani e/o disabili residenti presso il Comune di Crodo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4 della L. 328/2000, per i quali ricorrano almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso di carattere soggettivo:

1. essere anziani ultrasessantacinquenni affetti da patologie croniche e/o degenerative che comportano una situazione di dipendenza, parziale o totale certificata;
2. essere persone di età compresa fra i diciotto e i sessantaquattro anni affette da disabilità (fisica, psichica, mentale o sensoriale) temporanea o permanente, che è causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale, certificata e documentata.

Oltre a presentare almeno uno tra i requisiti di cui punti 1 e 2, il beneficiario del contributo dovrà:

3. essere in possesso di un'attestazione I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013), in corso di validità, pari od inferiore ad € 20.000,00.

Art 4.

Procedura per la presentazione dell'istanza ed istruttoria delle domande

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, da un suo familiare ovvero da chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza potrà essere presentata compilando l'apposito "modello di domanda" allegato al presente regolamento (all.1)

L'istanza dovrà essere corredata da:

- attestazione I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013) in corso di validità, considerando un nucleo familiare ristretto, ovvero composto dal beneficiario disabile, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se risultanti a carico IRPEF del beneficiario stesso; in presenza di coniuge e/o figli (non conviventi) del richiedente, deve essere presentato un ISEE comprensivo della componente aggiuntiva (art. 6 c. 3 l. b) del DPCM 159/2013), la componente aggiuntiva non è calcolata quando al coniuge o figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una condizione di disabilità, oppure quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- idonea a comprovare le condizioni che sono causa di perdita dell'autonomia modello 0 bis M da cui si evincono i redditi da pensione percepiti dal potenziale beneficiario del contributo;
- ogni altra documentazione idonea a comprovare la capacità economica del potenziale beneficiario che evidenzia le entrate percepite mensilmente/annualmente;
- estratto conto corrente bancario/postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, con saldo alla data del mese antecedente alla richiesta di integrazione della retta;
- elenco immobili di proprietà sull'intero territorio nazionale;
- documentazione personale, anche parziale, o comunque l'impossibilità per il beneficiario di permanere presso il proprio domicilio;
- certificato di ospitalità da parte della struttura di ricovero convenzionata, o comunque una attestazione da cui si evinca la disponibilità ad accogliere l'interessato, la decorrenza dell'inserimento e la quota *pro die* dovuta;
- copia del documento di identità del beneficiario e del richiedente (se diverso dal potenziale beneficiario);
- solo in presenza di tutela giuridica, decreto di nomina del tutore/amministratore di sostegno.

Sarà cura del richiedente produrre la domanda compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti.

Le domande andranno presentate:

- *brevi manu* presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Crodo;
- a mezzo pec all'indirizzo: comune.crodo.vb.@cert.legalmail.it o raccomandata A/R.

L'Ufficio comunale di riferimento procederà all'istruttoria delle domande ai fini della verifica del possesso dei requisiti che si dichiara di possedere, nonché alla verifica della presenza e validità della documentazione richiesta a corredo dell'istanza.

Art. 5

Criteri per determinare la capacità economica dell'interessato e la relativa quantificazione della spesa in carico allo stesso

La capacità di provvedere alla copertura delle spese di ricovero da parte dell'interessato è calcolata sottraendo dall'importo mensile/annuale della retta, gli importi degli emolumenti e i proventi di qualsiasi natura percepiti mensilmente dal beneficiario al netto della quota mensile destinata a sostenere le spese personali in misura, non superiore a 100,00 Euro.

Art. 6

Criteri di quantificazione dell'integrazione retta a carico del Comune

Una volta determinata la capacità economica dell'interessato (esplicitata nell'art 5), nei casi in cui si evinca che vi sia l'incapacità parziale o totale di far fronte alle spese relative all'inserimento in struttura (importo mensile della retta sottratti gli importi degli emolumenti percepiti), il Comune di Crodo provvederà all'integrazione della retta.

Al fine di quantificare la quota di integrazione da parte del Comune verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, all'art. 6, co. 3 (ISEE per Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo).

La contribuzione del Comune è calcolata applicando una percentuale sulla differenza tra la retta annuale della struttura di ricovero e il valore ISEE socio sanitario residenze dell'utente (con le componenti aggiuntive).

VALORE ISEE SOCIOSANITARIO RESIDENZE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE
Da 0 a 6.000,00	100%
Da 6.000,01 a 9.000,00	80%
Da 9.000,01 a 12.000,00	65%
Da 12.000,01 a 15.000,00	40%
Da 15.000,01 a 18.000,00	30%
Da 18.000,01 a 20.000,00	25%

L'Amministrazione Comunale interverrà economicamente fino alla quota massima pari a 650 euro mensili.

In presenza di depositi intestati all'utente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to una somma pari a € 3.000.

In presenza di beni immobili, non adibiti ad abitazione del nucleo familiare, l'utente dovrà procedere alla alienazione o locazione degli stessi, fermo restando che il ricavato della vendita/locazione rimane finalizzato al pagamento della retta.

Qualora, a fronte di una illiquidità momentanea dell'utente, si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detto intervento da parte del Comune per la copertura della quota sociale è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di pretendere la restituzione e di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

L'intervento economico comunale viene revocato in caso di chiusura dell'intervento di ricovero o per decesso dell'interessato.

Ai sensi del DPCM 159/2013, le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima istanza continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante; allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta, se avvenute in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Art 8

Decorrenza

Il contributo viene erogato a decorrere dalla conclusione positiva dell'istruttoria.

In nessun caso è prevista la retroattività del contributo.

La durata del beneficio è riconosciuta fino alla conclusione dell'anno solare in corso al momento del riconoscimento del contributo. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto riconoscimento del beneficio va presentata nuova richiesta di accesso, con le modalità di cui all'art 4 del presente regolamento (va riallegato il nuovo I.S.E.E. e tutti i documenti richiesti in sede di presentazione dell'istanza).

Nel periodo che precede la presentazione della richiesta entro il termine stabilito, e che intercorre tra la ricezione della stessa e la conclusione dell'istruttoria, il contributo viene erogato in continuità con quanto stabilito l'anno precedente, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi in caso di riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale, o il mutamento delle condizioni che hanno portato alla quantificazione dello stesso in termini di importo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riconoscimento pensioni ed indennità varie con liquidazione di eventuali arretrati, sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, etc etc).

Il beneficiario è tenuto comunque a comunicare tempestivamente ed in qualsiasi momento durante il periodo di riconoscimento del beneficiario ogni variazione della propria capacità economica che possa contribuire ad una rideterminazione dell'importo del contributo riconosciuto.

Art. 9

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato direttamente alla Struttura presso la quale l'anziano o adulto con disabilità risulta ospitato.

Non sono ammesse forme diverse di erogazione; in particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente a familiari o delegati di questo.

Le integrazioni della retta da parte del Comune devono sempre essere autorizzate dall'Ente stesso e la spesa deve essere contenuta nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio destinate per quella specifica finalità assistenziale. Nel caso in cui le domande di integrazione dovessero superare le disponibilità di bilancio, verrà stilata apposita lista d'attesa, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento all'impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte dei familiari;
- b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale in richiedente è affetto;
- c) situazione economica (ISEE) del richiedente e componente aggiuntiva;
- d) ordine cronologico dell'istanza.

Per le domande in lista d'attesa l'erogazione del beneficio decorrerà, secondo l'ordine di priorità, dalla comunicazione dell'assunzione dell'impegno di spesa a copertura dell'intervento.

L'ammontare dell'integrazione della retta a carico del Comune verrà erogata al richiedente solo dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 4.

Art 10

Strutture per le quali può essere erogato il contributo

Il contributo può essere erogato per il ricovero presso le strutture socio- assistenziali e socio-sanitarie convenzionate il cui funzionamento è disciplinato dalla L.R. 3/2008 e dalla L.R. 23/2015 e dalle successive leggi e delibere regionali in materia. In ogni caso si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente, qualora sia in contrasto con il presente regolamento.

Art 11

Tempi di conclusione del procedimento

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Il Responsabile di Settore, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso ed ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Art 12

Controlli

Il Servizio competente potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli.

Qualora si verificassero dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

Art 13

Recuperi e rivalse

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ecc...;
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi (in caso di decesso del soggetto ricoverato), ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento Assistenziale o comunque di una errata quantificazione del contributo riconosciuto.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore esaurite le formalità di pubblicazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.